

COMUNE DI CASTELLALTO
(Provincia di Teramo)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 16 del 04.08.2012

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art.2</i>	<i>Tipologia delle occupazioni e durata</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Oggetto del canone</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Soggetti obbligati al pagamento del canone</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Esclusioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Gestione del Servizio</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Responsabile gestionale del canone</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Domanda di concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Ipotesi in cui non è richiesta la concessione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Rilascio della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Contenuto della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Obblighi del titolare del provvedimento</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Rinuncia all'occupazione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Decadenza della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Nuova concessione o autorizzazione per subentro</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Rinnovo della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Occupazioni d'urgenza</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Occupazioni abusive</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Misura delle occupazioni</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Determinazione della tariffa di base</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Determinazione del canone</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Agevolazioni</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Esenzioni occupazione suolo pubblico per iniziative benefiche</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Esenzioni e agevolazioni per occupazioni finalizzate ad iniziative ad alto valore per il territorio</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Modalità e termini di pagamento</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Penalità, indennità, sanzioni</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Definizione agevolata della penale</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Norme Finali</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Pubblicità</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 24</i>

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In particolare vengono disciplinate:
 - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
 - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
 - le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 - le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 - la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
 - i rimborsi e le relative procedure.

Art. 2

Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 3

Oggetto del Canone

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4

Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

Art. 5

Esclusioni

1. Il Canone non si applica nei seguenti casi:
 - Occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto all'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5.
 - Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, fatta eccezione per le occupazioni di cui al successivo art. 25;
 - Segnaletica relativa alla circolazione stradale;
 - Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere;
 - Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
 - Occupazioni effettuate con faretto, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
 - Occupazioni effettuate con tende solari.
 - Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
 - Occupazioni di aree cimiteriali.
 - Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap;
 - Le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A. S. L. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87,

comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni;

- Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
 - Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
 - Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
 - Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
 - Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
 - Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.
 - Le occupazioni poste in essere con cestini e cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e con quelli per la raccolta differenziata.
 - Le occupazioni realizzate con rastrelliere o altre attrezzature per il deposito di biciclette, salvo quelle che contengano spazi pubblicitari.
 - Le occupazioni realizzate con veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a ciò destinati dal Comune.
 - Le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione del carburante.
2. Il Canone non si applica altresì alle seguenti occupazioni occasionali:
- Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
 - Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
 - Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 6 ore.
 - Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute purchè debitamente autorizzate.
 - Le occupazioni occasionali debitamente autorizzate, di durata non superiore a 48¹ ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da Enti che non perseguono fini di lucro. Sono analogamente escluse le occupazioni

¹ Erano 24 ore

necessarie all'allestimento e ripristino dei luoghi nelle 48 ore precedenti e successive all'evento.²

- Le occupazioni occasionali debitamente autorizzate, di durata non superiore a 48³ ore, effettuate con fiori e piante ornamentali, all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi o altre attività, in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsiasi attività commerciale.
- Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 6 ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

Art. 6

Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è di esclusiva competenza comunale e potrà essere affidato, ai sensi dell'art. 52, comma 1 e 5, del D. Lgs. 446/1997, a ditta iscritta all'albo dei concessionari, tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 446/1997.
2. In caso di affidamento, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio di accertamento e di riscossione ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 7

Responsabile gestionale del Canone

1. Il responsabile della attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento è il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, preposto allo specifico Servizio.

Art. 8

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.

² Periodo aggiunto in questa stesura.

³ Erano 24 ore

3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

Art. 9

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell'occupazione e comunque non inferiore a:
 - 30 giorni per le occupazioni permanenti;
 - 15 giorni per le occupazioni temporanee;
 - 7 giorni per le occupazioni occasionali.
2. La domanda di occupazione deve essere presentata:
 - All'Ufficio Servizi Manutentivi, per le occupazioni realizzate con cantieri o comunque effettuate per l'esecuzione di lavori edili;
 - Al **SUAP**⁴ per tutte le altre occupazioni.
3. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
4. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - misura dell'occupazione;
 - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento;
 - la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.

⁴ Prima era l'Ufficio Polizia Municipale

4. Il richiedente dovrà allegare alla domanda la marca da bollo da apporre sul provvedimento concessorio o autorizzatorio di cui al successivo articolo 12.

Art. 10

Ipotesi in cui non è richiesta la concessione

1. Non è richiesta l'attivazione del procedimento per il rilascio dell'atto di concessione per le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e scarico delle merci.
2. Non sono obbligati a richiedere la concessione amministrativa per l'occupazione, coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche non predeterminate dal comune e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque durare nello stesso punto per più di due ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri. In caso contrario l'occupazione si considera abusiva.

Art. 11

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.
2. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di trenta giorni, a decorrere dalla data di protocollo apposta sulla domanda al momento del ricevimento della stessa.
3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo;
4. In caso di mancato accoglimento della domanda al richiedente sono comunicati, entro lo stesso termine previsto nel precedente comma 2, i motivi del diniego.
5. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione/autorizzazione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e, se pervenute nello stesso giorno, la concessione/autorizzazione viene rilasciata in esito a sorteggio.
6. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta dei competenti uffici o organi preposti al controllo.

Art. 12

Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato;
 - dall'Ufficio Servizi Manutentivi, per le occupazioni realizzate con cantieri o comunque effettuate per l'esecuzione di lavori edili;

- dal **SUAP**⁵ per tutte le altre occupazioni.

il provvedimento deve contenere:

- a. elementi identificativi del titolare, compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. Al provvedimento, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art. 7.

Art. 13

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
- a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza, secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;
 - e. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - f. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - g. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;

⁵ Prima Ufficio Polizia Municipale

- h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- i. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- j. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di cinque annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

Art. 14

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 15

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato

il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia effettuato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art.29 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

Art. 16

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
 - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
 - b. in caso di mancata occupazione, senza adeguata giustificazione, entro un mese, per occupazioni permanenti o 5 giorni, per occupazioni temporanee;
 - c. in caso di mancato pagamento del Canone;
 - d. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 17

Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione

- già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 9. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest' ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
 3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
 4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 18

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2. La domanda di cui al comma 1° dovrà essere prodotta almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

Art. 19

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b. dare immediata comunicazione, comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, alla Polizia Municipale, a mezzo fax o telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c. presentare la domanda di cui all'art. 8 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il terzo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

Art. 20

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate in modo non conforme o in assenza della prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 19 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive, qualora vi sia incompatibilità con il territorio, è assegnato, previa constatazione e contestazione della violazione da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale, un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

Art. 21

Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 24 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni, la misura è determinata come segue:

A	PASSO CARRABILE
	Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni.
B	ACCESSO A RASO
	Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita con esclusione dal pagamento del Canone, salvo che l'interessato presenti richiesta per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la

	misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.

C	AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI
	Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
D	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
	Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
E	AREE MERCATALI E POSTEGGI
	Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
F	OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.
	Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
G	OCCUPAZIONI ECCEDENTI 1.000 MQ.
	Le superfici eccedenti i 1000 mq., relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento, così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10%.

Art. 22

Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 2 categorie "A" e "B". Nella categoria "A" rientrano tutti i suoli pubblici ubicati nei centri abitati, come delimitati nelle

zone censuarie. Nella categoria “B” rientrano tutti gli altri suoli pubblici del territorio comunale.

Art. 23

Determinazione della tariffa di base

1. La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è comprensiva del valore economico della disponibilità dell’area e del sacrificio imposto alla collettività:

A	OCCUPAZIONI TEMPORANEE
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato è di: categoria A = € 1,70 - categoria B = € 1,60
B	OCCUPAZIONI PERMANENTI
	Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa annua per metro quadrato è di : categoria A = € 25,00 - categoria B = € 24,00

2. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall’atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 24

Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell’occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla misura base di tariffa fissata all’art. 23 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella di seguito riportata:

OCCUPAZIONI DI SUOLO	coefficiente moltiplicatore	
	Occupazione temporanea	Occupazione permanente
a) Aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20	0,50
b) Chioschi, chalet e simili	0,50	0,90
c) Impianti di distribuzione di carburante	0,50	0,90
d) Mostre a terra di merci e prodotti di qualsiasi genere con vendita	0,15	0,70

e) Postazioni destinate al commercio su aree pubbliche con strutture mobili per mercati con cadenza settimanale	0,15	-
OCCUPAZIONI DI SUOLO	coefficiente moltiplicatore	
	Occupazione temporanea	Occupazione permanente
f) Postazioni destinate al commercio su aree pubbliche con strutture mobili per attività diverse da quelle di cui al precedente punto e)	0,50	0,70
g) Occupazioni con tavoli, sedie e simili	0,15	0,70
h) Occupazioni per manifestazioni varie, mostre, riprese cinematografiche senza fini di lucro	0,20	0,50
i) Passi ed accessi carrabili	0,15	0,30
l) Passi carrabili provvisori	0,20	0,50
m) Aree destinate a veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone	0,50	0,90
n) Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	0,20	0,50
o) Spazi per attività edilizia, nuove costruzioni, ampliamenti e simili	0,20	0,80
Occupazioni per traslochi	0,20	0,50

Art. 25

Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 26 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 23) per il coefficiente moltiplicatore (art. 24), per la misura dell'occupazione (art. 21). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione.
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 23) per il coefficiente moltiplicatore (art. 24), per la misura dell'occupazione (art. 21), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

4. Il canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base (art. 23) per il coefficiente moltiplicatore (art.24), per la misura di ciascuna piazzola. Il canone così ottenuto sarà ripartito in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.
5. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
6. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.
7. Per ragioni di economicità non si procederà a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 2,58.

Art. 26

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,775 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, con l'indicazione nella causale dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

Art. 27

Agevolazioni

1. Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto siano lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni ed A.S.L., nonché gli altri Enti pubblici, potranno beneficiare di una riduzione pari al 50% del canone dovuto.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica una riduzione del ⁶80% del canone.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni sindacali, culturali, filantropiche, sportive si applica una riduzione del 80% del Canone dovuto⁷. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni sportive con installazioni temporanee di pavimentazioni sportive e accessori per lo svolgimento di tornei, giornate dello sport ed altri eventi simili, limitatamente alle superfici occupate con i suddetti impianti/attrezzature e nel caso in cui le stesse siano di dimensioni eccedenti i 500 mq, le superfici da assoggettare al canone sono calcolate in ragione del 10%. Tale agevolazione non è cumulabile con la riduzione di cui al precedente comma 3 ed è subordinata alla concessione dell'autorizzazione e patrocinio da parte del Comune.⁸
5. Alle occupazione effettuate da O.N.L.U.S. esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà si estendono le agevolazioni di cui al precedente comma 3.
6. Le occupazioni temporanee di durata inferiore all'intera giornata potranno usufruire di una riduzione del canone pari al 30%.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

Art. 28

Esenzioni occupazione suolo pubblico per iniziative benefiche

1. Agli effetti del presente regolamento per "Iniziativa Benefiche" si intendono le iniziative organizzate da associazioni, comitati, pro loco, enti, per la raccolta di fondi da finalizzare ad attività benefiche, umanitarie, assistenziali, sociali, sanitarie ecc. Esse si esplicano esclusivamente attraverso la distribuzione di prodotti alimentari e non, per i quali non viene richiesto un corrispettivo, ma solo un'offerta libera e con l'installazione di un'unica postazione. Qualora le iniziative benefiche si svolgano nell'ambito di eventi con caratteristiche e finalità diverse si applicano le disposizioni previste per l'iniziativa principale, fermo restando quanto previsto al comma successivo.
2. Le iniziative benefiche possono essere dichiarate esenti qualora il soggetto organizzatore presenti un progetto di destinazione dei fondi le cui finalità vengano condivise ed approvate dall'amministrazione comunale.
3. Le "Iniziativa benefiche", sono soggette alle seguenti prescrizioni:

⁶ Era 70%

⁷ Precedente versione: "Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, sportive si applica una riduzione del 50% del Canone dovuto"

⁸ Comma non presente nella precedente versione del Regolamento

- a. l'occupazione di suolo pubblico deve avvenire esclusivamente con le seguenti attrezzature: tenda-gazebo privo di messaggi pubblicitari non riconducibili all'attività dell'Associazione, tavoli e sedie;
 - b. le finalità e la destinazione della raccolta fondi devono essere pubblicizzate e rese intelleggibili a chi volesse partecipare;
 - c. l'occupazione di suolo pubblico non può superare la durata di 2 gg consecutivi e lo stesso soggetto può richiedere l'occupazione per un massimo di due volte al mese.
 - d. al soggetto richiedente può essere concessa un'unica postazione per il periodo richiesto;
4. La richiesta di occupazione dovrà contenere espressa motivazione di raccolta fondi per le citate finalità, accompagnata da dettagliata relazione sulle modalità di utilizzo dei fondi da raccogliere (scopo, ente a cui sono destinati ecc). In particolare i soggetti no profit devono depositare in allegato alla prima istanza, presso gli uffici competenti, il proprio atto costitutivo ed il relativo statuto e la raccolta dei fondi deve essere finalizzata ad attività ricomprese nell'oggetto sociale, come risultante dagli atti depositati.⁹

Art. 29

Esenzioni e agevolazioni per occupazioni finalizzate ad iniziative ad alto valore per il territorio

1. Possono usufruire dell'esenzione dal canone le occupazioni temporanee per iniziative culturali, ad esclusione delle aree destinate alla vendita, per le quali la Giunta Comunale rilevi una forte ricaduta sul territorio a livello di immagine. La valutazione del beneficio da concedere è effettuata sulla base della presentazione, da parte degli organizzatori, di una relazione progettuale dalla quale si evinca durata, numero di potenziali visitatori, piano di comunicazione messo in atto per la visibilità del territorio o per pubblicizzare l'iniziativa e tutti gli altri elementi ritenuti indicativi per la valutazione della Giunta Comunale.¹⁰

Art. 30

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato su c/c postale intestato al Comune di Castellalto - Servizio Tesoreria Riscossione Cosap;
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di

⁹ Articolo inserito ex novo

¹⁰ Articolo inserito ex novo

concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.

4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.
5. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a € 500,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Il Canone relativo alle aree mercatali, disciplinate nel Piano Commerciale dell'Ente, potrà essere corrisposto in 4 rate trimestrali, come sopra specificato, indipendentemente dall'importo complessivamente dovuto.
6. Per le occupazioni permanenti concesionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi € 500,00, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data di scadenza dei 30 giorni dal rilascio del provvedimento.
7. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a € 150,00, può essere corrisposto in n. 3 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1^a rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e le successive con cadenza mensile, a decorrere dalla data di rilascio dell'atto. Se l'occupazione è inferiore a tre mesi, per canoni di ammontare superiore ad € 150,00, il versamento può essere effettuato in due rate con le seguenti modalità: la 1^a rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione, la 2^a rata entro il termine di scadenza della concessione o autorizzazione.

Art. 31

Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 20%.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone dovuto maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive

temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

3. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
4. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
5. La sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 114/1998 e conseguenti leggi regionali, non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
7. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 5,00.

Art. 32

Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
 - a. al 3% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - b. al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

Art. 33

Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art. 29 per quanto riguarda le occupazioni abusive.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità previste dalla legge.

Art. 34

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno, a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso, ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a €. 5,00.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998.

Art. 35

Norme Finali

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del Canone.

Art. 36
Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici competenti e sul sito internet di questo Comune.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.